

Sulle spese legali i nodi del conflitto d'interessi

Ar.Bi.

La riscrittura delle disposizioni sul patrocinio legale è una delle novità di maggiore rilievo della nuova bozza di contratto delle Funzioni locali. Per molti aspetti vengono riprese le scelte contenute nel contratto del 16 luglio 2024 dei dirigenti e dei segretari e si superano le criticità emerse nella prima applicazione della regola contrattuale attuale.

Di norma le amministrazioni devono assumere da subito tutti gli oneri connessi al patrocinio legale in caso di procedimento penale o civile, mentre questa possibilità viene preclusa nel giudizio contabile. Gli enti devono effettuare da subito la valutazione di un possibile conflitto di interessi. Questo fattore preclude nella stragrande maggioranza dei casi che gli enti si addossino da subito l'onere, stante l'ampiezza della formula utilizzata. In questo ambito viene confermata la previsione per cui il legale deve essere scelto dall'ente e il dipendente deve solo dare l'assenso.

In caso di mancata applicazione della norma che consente agli enti l'assunzione fin da subito degli oneri legali, il dipendente individua il proprio avvocato e lo comunica all'ente, che ha 15 giorni per esprimere un dissenso motivato. A differenza delle norme in vigore, l'ipotesi non è anch'essa subordinata all'assenza del conflitto di interessi e la possibilità che l'ente opponga un rifiuto all'avvocato individuato dal dipendente viene ridotta dal «previo comune gradimento» al «dissenso motivato». Se il procedimento si conclude con il proscioglimento del dipendente, l'amministrazione deve rimborsare le spese legali, la cui misura non può essere superiore a quanto l'ente avrebbe sostenuto se avesse assunto fin dall'inizio gli oneri. La norma viene estesa anche ai procedimenti per l'accertamento di responsabilità amministrativo contabile, cioè quelli che si svolgono dinanzi alla Corte dei conti. In questo caso la misura del rimborso non è quanto fissato dal giudice, ma occorre restare nei limiti fissati dal legislatore. Viene introdotta la clausola per cui prima del rimborso delle spese legali occorre procedere alla verifica della congruità dei relativi oneri. Nel caso di proscioglimento in appello gli enti possono anticipare il rimborso delle spese legali sostenute dal dipendente.

Rimangono infine a carico del dipendente gli oneri sia nel caso di nomina di più di un legale o di più di un consulente di parte sia nel caso in cui l'ente non abbia dato il proprio gradimento sulla scelta del legale effettuata dal dipendente. Ovviamente gli oneri rimangono a carico del lavoratore nel caso di sentenza di condanna passata in giudicato che abbia accertato la presenza del requisito psicologico del dolo o della colpa grave.

© RIPRODUZIONE RISERVATA